

**Civile Ord. Sez. 3 Num. 15058 Anno 2021**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO**

**Relatore: DI FLORIO ANTONELLA**

**Data pubblicazione: 31/05/2021**

**ORDINANZA**

sul ricorso 37203-2019 proposto da:

FERNANDO PORUTHOTAGE AJITH BANDULA,

rappresentato e difeso dall'avv.to GIOVANNI

CAROE' ([g.caroe@pec.giuffrè.it](mailto:g.caroe@pec.giuffrè.it)) ed

elettivamente domiciliato presso la

Cancelleria civile della Corte di

Cassazione in Roma, piazza Cavour;

2021

36

- **ricorrenti** -

**contro**

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del  
Ministro pro tempore;

- **intimato** -

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE  
di MESSINA, depositato il 25/10/2019 nel  
procedimento RG 3379/2019;

udita la relazione della causa svolta nella  
camera di consiglio del 13/01/2021 dal  
Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**rilevato che:**

1. Fernando Poruthotage Ajith Bandula proveniente dallo Sri Lanka, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del giudice di pace di Messina che aveva convalidato il provvedimento con il quale il Questore di Messina – in data contestuale all’espulsione prefettizia – aveva disposto il suo accompagnamento alla frontiera.
  - 1.1. Si duole della tardività del decreto, intervenuto, *in thesi*, oltre il termine di 48 ore previsto dalla legge.
2. La parte intimata non si è difesa.

**considerato che**

1. Con unico motivo , il ricorrente, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, deduce la violazione di legge in relazione ai termini prescritti dall’art. 5bis Dlgs 286/1998.
  - 1.1. Assume, al riguardo, che il giudice di pace, a fronte della tempestiva comunicazione del questore del decreto di accompagnamento alla frontiera, aveva reso il provvedimento di convalida oltre il termine di 48 ore previsto dalle norme sopra richiamate ed, in particolare, oltre 50 minuti dopo la sua scadenza.
2. Il motivo è inammissibile.
  - 2.1. Si osserva, infatti, che il ricorrente, oltre ad aver indicato in rubrica norme non attinenti alla fattispecie in esame ( “violazione dei termini di cui all’art. 5 *bis* Dlgs 286/1998” ), invero governata dagli artt. 13 e 14 T.U.I., non ha colto la *ratio decidendi* del provvedimento impugnato che, lungi dal riferirsi alla convalida del decreto di allontanamento conseguente al provvedimento prefettizio di espulsione, ha provveduto in ordine al decreto con il quale il Questore di Messina, in relazione



all'espulsione disposta dal Prefetto in data 22.10.2019 aveva, nello stesso giorno, disposto relativamente alla sua esecuzione, adottando le misure di cui all'art. 14 co 1 bis T.U.I., in luogo del trattenimento ( cfr. pag. 1 del provvedimento impugnato).

2.2. Ora, anche a voler ritenere che l'erroneo richiamo della norma, sopra rilevato, sia frutto di un *lapsus calami* e che sia stata "graficamente" omessa l'indicazione "dell'art. 13" a completamento del " co. 5 bis Dlgs 286/1998", si osserva che l'oggetto del decreto di convalida in esame risulta, comunque, differente da quello al quale la censura si riferisce, ragione per cui essa è incoerente con la materia del contendere.

2.3. Tuttavia, non è inutile precisare che, in ordine al rispetto del termine di quarantotto ore, fissato sia nel procedimento di convalida del decreto di espulsione (disciplinato dall'art. 13 co 5 bis TUI), sia nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento o delle misure ad esso alternative (disciplinate dell'art. 14 co. 1 *bis* e segg TUI), questa Corte ha avuto modo di chiarire che " in materia di convalida, ai sensi dell'art. 13, comma 5 "bis", del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, del provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera a seguito di decreto di espulsione adottato dal prefetto, il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento in cancelleria entro il quale il giudice di pace deve provvedere è rispettato se, entro tale termine, venga fissata ed abbia concreto inizio l'udienza di convalida, sempreché la decisione, ancorché adottata successivamente, sia intervenuta a conclusione dell'udienza senza soluzione di continuità" ( cfr. Cass.5715/2008).

2.4. Al riguardo, si osserva che il principio di diritto sopra richiamato, condiviso da questo Collegio, risulta estendibile a tutti i procedimenti

*me*



di convalida del giudice di pace dei provvedimenti inerenti all'espulsione, in quanto la *ratio legis* sottesa al percorso procedurale è la medesima: la compiuta decorrenza del termine fissato, infatti, deve essere riferita all'orario di inizio del procedimento di convalida e non all'orario di emissione del provvedimento (sempre che non siano disposti rinvii ad altra data) in quanto una diversa interpretazione affiderebbe alla condotta dell'interessato la possibilità di ritardare surrettiziamente la pronuncia e di ottenere un annullamento del provvedimento restrittivo.

3. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

4. La materia del contendere non prevede il versamento del contributo unificato.

### **PQM**

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione del 13.1.2021

*M*  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale